

Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — Front Polisario / Consiglio**(Causa T-393/20)**

(2020/C 279/62)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile;
- concludere per l'annullamento della decisione impugnata;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione (UE) 2020/462 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo (GU 2020, L 99, pag. 13), il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'assenza di base giuridica di detta decisione a causa dell'illegittimità della decisione 2019/217. Tale motivo è suddiviso in dieci parti.

1. Prima parte, vertente sull'assenza di competenza del Consiglio per adottare la decisione impugnata, nei limiti in cui l'Unione e il Regno del Marocco non sono competenti per concludere un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, sostituendosi al popolo sahraui, rappresentato dal Front Polisario.
2. Seconda parte, vertente sull'inadempimento dell'obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, nei limiti in cui il Consiglio non ha esaminato tale questione prima di adottare la decisione impugnata.
3. Terza parte, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte di giustizia nei limiti in cui la decisione impugnata ignora la motivazione della sentenza del 27 febbraio 2018, *Western Sahara Campaign UK* (C-266/16, EU:C:2018:118).
4. Quarta parte, vertente sulla violazione dei principi e dei valori essenziali che guidano l'azione dell'Unione sulla scena internazionale, dal momento che:
 - in primo luogo, in violazione del diritto dei popoli al rispetto della loro unità nazionale, la decisione 2019/217 nega l'esistenza del popolo sahraui sostituendo ad esso l'espressione «popolazioni interessate»;
 - in secondo luogo, in violazione del diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, la decisione 2019/217 reca conclusione di un accordo internazionale che organizza, senza il consenso del popolo sahraui, lo sfruttamento delle sue risorse;
 - in terzo luogo, la decisione 2019/217 reca conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale occupato, con il Regno del Marocco, nell'ambito della sua politica annessionista del territorio, e delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiede.
5. Quinta parte, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, nei limiti in cui la decisione impugnata è contraria alle dichiarazioni dell'Unione che, reiteratamente, non ha smesso di affermare la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell'effetto relativo dei trattati.

6. Sesta parte, vertente sull'errata applicazione del principio di proporzionalità dal momento che, tenuto conto dello status separato e distinto del Sahara occidentale, della natura intangibile del diritto all'autodeterminazione e della qualità di soggetto terzo del popolo sahraui, non spettava al Consiglio effettuare un rapporto di proporzionalità tra asseriti vantaggi per l'economia di tale territorio derivanti dalla concessione di preferenze che prevarrebbero sugli svantaggi, quali l'uso estensivo delle risorse naturali e in particolare delle risorse idriche sotterranee.
7. Settima parte, vertente sulla violazione del diritto all'autodeterminazione, dal momento che:
 - in primo luogo, usando l'espressione «popolazioni interessate», la decisione 2019/217 e l'accordo da essa concluso negano l'unità nazionale del popolo sahraui in quanto soggetto del diritto all'autodeterminazione;
 - in secondo luogo, mentre l'accordo modificativo, da essa concluso, organizza l'esportazione delle sue risorse naturali verso l'Unione, che saranno definite come di origine marocchina, la decisione 2019/217 nega, nella sua stessa natura, i diritti sovrani del popolo sahraui sulle sue risorse naturali e li priva dei suoi propri mezzi di sussistenza;
 - in terzo luogo, quanto alla componente territoriale del diritto all'autodeterminazione, da un lato, recando conclusione, con il Regno del Marocco, di un accordo internazionale applicabile alla parte del Sahara occidentale sotto occupazione marocchina, la decisione 2019/217 pregiudica il diritto del popolo sahraui al rispetto dell'integrità territoriale del suo territorio nazionale, in quanto essa nega lo status separato e distinto di detto territorio e conferma la sua divisione illegale attraverso il «Berm» marocchino. D'altra parte, definendo i prodotti provenienti dal Sahara occidentale come di origine marocchina, l'accordo concluso con la decisione 2019/217 costituisce una violazione dello status separato e distinto del Sahara occidentale, poiché ha come effetto di dissimulare il vero paese di origine di tali prodotti.
8. Ottava parte, vertente sulla violazione del principio dell'effetto relativo dei trattati, dal momento che, impiegando l'espressione «popolazioni interessate», la decisione 2019/217 e l'accordo da essa concluso negano l'esistenza del popolo sahraui, rappresentato dal Front Polisario, in quanto soggetto terzo alle relazioni UE-Marocco e gli impone obblighi internazionali, relativamente al suo territorio nazionale e alle sue risorse naturali, senza il suo consenso.
9. Nona parte, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, dal momento che:
 - in primo luogo, la decisione 2019/217 reca conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale sebbene le forze di occupazione marocchine non dispongano dello *jus tractatus* in relazione a tale territorio ed è fatto loro divieto di sfruttarne le risorse naturali;
 - in secondo luogo, impiegando l'espressione «popolazioni interessate», il che ha per effetto di includere i coloni marocchini stabiliti nel territorio sahraui occupato, la decisione 2019/217 e l'accordo da essa concluso avvallano e confermano il trasferimento di popolazioni operato dal Regno del Marocco in grave violazione dell'articolo 49, comma 6, della 4^a Convenzione di Ginevra e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), viii), dello Statuto della Corte penale internazionale;
 - in terzo luogo, concedendo preferenze tariffarie ai prodotti «marocchini» originari del Sahara occidentale, la decisione 2019/217 crea un incentivo per i coloni marocchini a stabilirsi durevolmente in territorio occupato al fine di sfruttare i benefici creati dall'accordo di modifica, violando gravemente le disposizioni summenzionate.
10. Decima parte, vertente sulla violazione degli obblighi dell'Unione a titolo del diritto della responsabilità internazionale, dal momento che, recando conclusione di un accordo internazionale, con il Regno del Marocco, applicabile al Sahara occidentale, la decisione 2019/217 conferma le violazioni gravi del diritto internazionale commesse dalle forze di occupazione marocchine contro il popolo sahraui e presta aiuto e assistenza al mantenimento della situazione derivante da tali violazioni.